

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

12

281/A

PROPOSTA DI LEGGE

"PROGRAMMA POLIENNALE PER LA TUTELA, CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE GIOVANILE IN AGRICOLTURA"

A firma dei consiglieri regionali:

ANGELO ROSSI

ANTONIO DELL'AQUILA

ANTONIO VENTURA

Angelo Rossi
Antonio Dell'Aquila
Antonio Ventura

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

RELAZIONE

Collegli consiglieri,
il Piano Regionale di Sviluppo, fra i propri obiettivi, annovera quello riguardante il sostegno alle cooperative agricole giovanili, allorché sottolinea la opportunità "di favorire la costituzione, assicurare sostegno finanziario e assistenza qualificata alle forme cooperative a prevalente presenza giovanile, che costituiscono aggregazioni di importanza strategica ai fini dell'introduzione nelle campagne di nuova professionalità".

E' stato soprattutto il P.C.I. a sottolineare, in varie occasioni, la necessità che il Piano Regionale di Sviluppo considerasse l'azione a sostegno della cooperazione agricola giovanile quale un obiettivo di natura strategica per il rinnovamento delle campagne.

Oggi la cooperazione agricola giovanile costituisce una realtà sociale e economica rilevante, se si hanno presenti le enormi difficoltà che questi operatori di tipo nuovo hanno dovuto superare e che debbono superare.

Nella nostra Regione, secondo un censimento attendibile, vi sono circa una trentina di cooperative giovanili agricole con oltre 1000 soci. I terreni condotti (assegnati o in gestione) ammontano ad oltre 3.400 ettari, su circa 5000 ettari richiesti in assegnazione e/o gestione. Le unità lavorative impiegate ammontano a circa 550 e gli investimenti finora eseguiti ad oltre 600 milioni con un fatturato annuo pari a circa 1,6 miliardi.

La presente legge si propone di fornire uno strumento normativo adeguato per avviare l'attuazione di un programma di tutela, consolidamento e sviluppo di questa realtà produttiva, di durata quadriennale corrispondente alla durata del bilancio pluriennale della Regione.

Il programma intende agire sui fattori "strutturali" quali l'acquisizione della base fondiaria (cosa oggi indispensabile per queste aggregazioni) e la effettiva possibilità di realizzare gli investimenti fondiari e agrari previsti dai piani aziendali di sviluppo presentati.

La legge, come è evidente, non intende affrontare le questioni relative alla fase di impatto con il mercato (conservazione, trasformazione, commercializzazione, assistenza, promozione, etc.): ciò perché si è inteso compiere una precisa scelta per sostenere quegli interventi che si ritengono prioritari nella fase attuale al fine di consolidare la realtà imprenditoriale in questio-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

ne e fornire ad essa le basi indispensabili per l'acquisizione delle pur necessarie capacità sul piano dei rapporti con il mercato.

La legge individua con precisione i beneficiari dal momento che con la cessazione della legge n. 285/1977 è venuto meno il punto di riferimento costituito dalla originaria appartenenza dei soci alle liste speciali (art. 2).

La legge - cosa molto importante - unifica le varie disposizioni legislative (incentivi e relative procedure) emanate finora dalla Regione a favore delle cooperative agricole giovanili in un'unica normativa, facendo salve solo le eventuali priorità e/o preferenze stabilite dalla legislazione regionale a favore delle cooperative in questione (art. 4 e 7).

La legge istituisce il Fondo di garanzia per la concessione delle fidejussioni (art. 5), dal momento che oggi gli Istituti bancari non hanno nei confronti di questi organismi produttivi un comportamento corretto, improntato cioè alla esclusiva valutazione delle potenzialità aziendali, e dal momento che gli strumenti fidejussori esistenti non risultano essere di grande utilità.

In particolare, per quel che riguarda le procedure, la legge (art. 6 e 8), in attesa di una normativa-quadro organica di riparto delle deleghe in agricoltura, conferisce a Comunità Montane e Province la delega in fatto di incentivazione e relative procedure, mentre unifica esclusivamente in capo alle Province la funzione relativa alla approvazione dei piani aziendali di sviluppo.

Alla Regione sono riservati i poteri di indirizzo e coordinamento, anche attraverso lo strumento della legge annuale approvativa del bilancio di previsione, nonché la mera erogazione del concorso negli interessi perché, trattandosi di atti che spesso superano varie annualità, è opportuno lasciare impregiudicata l'attuale situazione in attesa della auspicata normativa-quadro sulle deleghe.

La delega alle Comunità Montane è motivata dalla considerazione che questi Enti possono agevolmente prefigurare le prime forme di Associazioni intercomunali, in grado di esercitare i poteri di natura gestionale.

La legge, infine, stabilisce (art. 7 - ultimo comma) le procedure per l'eventuale prolungamento della durata del programma in base ai risultati conseguiti e alle esigenze.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

Proposta di legge

"PROGRAMMA POLIENNALE PER LA TUTELA, CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE GIOVANILE IN AGRICOLTURA".

Art. 1.
(Finalità)

In coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo la Regione Puglia, con la presente legge, si propone di attuare un programma poliennale per la tutela, consolidamento e sviluppo della cooperazione giovanile nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico.

Il programma ha inizio nell'anno 1982 ed ha durata quadriennale, corrispondente al bilancio pluriennale della Regione.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

Art. 2
(Beneficiari del programma)

Beneficiarie del presente programma sono le cooperative agricole giovanili regolarmente costituite con una percentuale non inferiore al 60% di soci in età compresa fra i 18 e i 35 anni.

Ai soci delle predette cooperative non si applica quanto stabilito nell'art. 23 del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 e successive modificazioni.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

Art. 3

(Articolazione del programma)

Il programma si articola attraverso agevolazioni per:

- a) l'acquisto di aziende agrarie e/o di fondi rustici;
- b) l'attuazione di piani aziendali di sviluppo;
- c) l'operatività nella fase di primo avviamento;
- d) l'acquisto delle dotazioni aziendali ed altre spese di gestione.

Il programma prevede altresì la concessione di garanzie fideiussorie.

Le domande per la concessione di contributi per gli interventi di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo presentate da cooperative giovanili regolarmente costituite alla data del 31/12/1981 e operanti, hanno la priorità fino ad un massimo pari all'80% dei finanziamenti autorizzati per gli interventi suddetti.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

Art. 4

(Tipologia degli aiuti)

Il regime di aiuti per attuare gli interventi ammessi è il seguente:

- 1) Acquisto di aziende agrarie e/o di fondi rustici
 - concessione di contributi in conto capitale pari al 50% del prezzo ritenuto congruo sulla base dei valori fondiari medi stabiliti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9/6/1980 n. 66
 - concessione di mutui a tasso agevolato fino a 20 anni contratti per la parte di spesa residua, fino alla concorrenza del 100% del prezzo ritenuto congruo, applicando a carico dei beneficiari il tasso stabilito ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9/6/1980 n. 66
- 2) Attuazione dei piani aziendali di sviluppo
 - concessione dei mutui a tasso agevolato e/o dei contributi in conto capitale di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 17/7/1981 n. 41; in caso di piano aziendale a prevalente contenuto zootecnico il contributo in conto capitale è accresciuto fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa
- 3) Operatività nella fase di primo avviamento
 - concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 1 della legge regionale 31/8/1981 n. 47, limitatamente alle cooperative giovanili di nuova costituzione e/o in caso di messa a coltura di terre che siano classificate incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge regionale 17/7/1981 n. 41
- 4) Acquisto delle dotazioni aziendali ed altre spese di gestione
 - concessione dei contributi in conto capitale e dei prestiti a tasso agevolato di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2 della legge regionale 24/7/1978 n. 34, così come modificata dalla legge regionale 9/6/1980 n. 64
 - concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2 della legge regionale 31/8/1981 n. 47, fino ad un massimo del 40% degli importi da pagare a norma di legge.

Le aziende e/o fondi rustici acquistati non possono essere alienati né distratti dalla loro originaria destinazione agraria; in caso di scioglimento della cooperativa giovanile i predetti beni entrano a far parte del patrimonio della Regione, che li destinerà prioritariamente a utilizzazione agricola.

La concessione degli aiuti di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli di cui ai punti 1) e 3), è subordinata alla approvazione del piano aziendale di sviluppo di cui all'art. 2 della legge regionale 31/8/1981 n. 54. In caso di concessione degli aiuti di cui ai punti 1) e 3) il piano aziendale di sviluppo deve in ogni caso essere presentato entro sei mesi massimo dalla data di liquidazione dei contributi, pena la revoca di quanto concesso e l'azione di rivalsa a norma di legge. In caso di concessione degli aiuti di cui

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

(segue art. 4)

al punto 4) si applica quanto dispone il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 31/8/1981 n. 54.

Sui contributi in conto capitale previsti dal presente articolo possono essere disposti, a domanda:

- a) anticipazioni fino al 60% della spesa ammessa, contestualmente al provvedimento di concessione dei contributi;
- b) acconti non eccedenti, comunque, la parte dell'impegno per la quale è ammesso il pagamento, nelle seguenti misure:
 - sino al 60% della spesa ammessa ad avvenuto inizio dei lavori ovvero, qualora sia stata disposta l'anticipazione di cui alla lettera a), sino alla concorrenza massima del 60% della spesa ammessa
 - sino ad un ulteriore 20% su presentazione dei documenti giustificativi vistati dai competenti uffici ovvero, qualora sia stata disposta l'anticipazione di cui alla lettera a), sino alla concorrenza massima dell'80% della spesa ammessa.

I contributi di cui al punto 1) sono concessi entro 30 giorni dalla stipula del compromesso d'acquisto effettuata con le procedure di legge.

Il contributo di cui al punto 2) può comprendere la spesa, ritenuta congrua, di consulenza e redazione tecnica del piano aziendale di sviluppo.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

Art. 5

(Fondo di garanzia fideiussoria)

Le operazioni di credito agrario di esercizio e/o miglioramento effettuate ai sensi della normativa comunitaria, statale e/o regionale, nonché quelle relative agli acquisti di cui al punto 1) del precedente articolo, qualora siano concluse con le cooperative agricole giovanili aventi i requisiti richiesti dalla presente legge, sono assistite dalla garanzia fideiussoria della Regione.

A tale scopo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, preferibilmente presso il "pool" di Istituti bancari di cui alla Convenzione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 22/4/1982 n. 47-Supplemento, il "Fondo di garanzia fideiussoria a favore delle cooperative agricole giovanili".

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti gestori una apposita convenzione per regolamentare le modalità di costituzione e gestione del Fondo.

Le garanzie fideiussorie sono concesse in misura pari alla differenza fra l'ammontare dei prestiti e/o mutui, al lordo degli interessi e altre spese accessorie, ed il valore cauzionale delle garanzie reali offerte dal mutuatario determinato dall'Istituto mutuante, maggiorato del valore attualizzato del concorso pubblico negli interessi. Qualora il valore cauzionale delle garanzie reali sia ritenuto insufficiente, la garanzia fideiussoria coprirà l'intero capitale mutuato al lordo degli interessi e altre spese accessorie. In caso di prestiti di esercizio, la garanzia fideiussoria coprirà comunque l'intero capitale mutuato al lordo degli interessi e altre spese accessorie.

La misura dell'ammontare del Fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione.

Gli Istituti bancari gestori del Fondo opereranno una tantum, all'atto della prima somministrazione, sull'importo dei mutui e/o prestiti coperti dalla garanzia fideiussoria a norma del presente articolo una trattenuta dello 0,20, ridotta allo 0,10% per le operazioni di durata non superiore ai due anni; detta trattenuta sarà versata al Fondo semestralmente, a fini di suo incremento.

Ai fini della assistenza fideiussoria alle cooperative agricole giovanili di cui all'art. 2, è in ogni caso applicabile, oltre alla normativa di cui al presente articolo, anche quanto prevedono gli artt. 3-lettera 1) e 8 della legge regionale 28/10/1977 n. 32 istitutiva dell'E.R.S.A.P.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

Art. 6
(Procedure)

Il Consiglio regionale approva, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano finanziario di coordinamento contenente il riparto percentuale della spesa pluriennale autorizzata dalla presente legge fra le Comunità Montane e le Province, nonché la relativa assegnazione delle somme.

Gli Enti delegati provvedono con propria deliberazione a ripartire annualmente le somme assegnate fra i diversi interventi ammessi ai sensi dell'art. 4, rispettando il vincolo di cui al secondo comma dell'art. 8 e distinguendo le somme riservate per l'erogazione del concorso negli interessi da quelle riservate per l'erogazione dei contributi in conto capitale. La prima deliberazione è approvata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del piano di coordinamento di cui al primo comma; le successive dopo l'approvazione dei bilanci annuali della Regione.

Il piano di coordinamento è deliberato previa acquisizione del parere delle Centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale.

Con le leggi regionali approvative dei propri bilanci di previsione la Regione può, in caso di necessità, introdurre variazioni al piano finanziario di coordinamento. In tal caso, gli Enti delegati ne tengono conto nel deliberare i riparti annuali di cui al secondo comma.

In attesa della legge regionale organica di riparto delle deleghe in agricoltura, le funzioni amministrative relative alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi in conto capitale e quelle relative alla concessione dei concorsi negli interessi, previsti dalla presente legge, sono delegate alle Comunità Montane competenti e, per i territori non compresi, alle Province.

Gli Enti delegati possono utilizzare per l'istruttoria tecnico-economica i corrispondenti Ispettorati provinciali all'agricoltura.

La competenza ad esercitare la delega spetta alla Comunità Montana qualora la sede legale della cooperativa richiedente sia ubicata in uno dei Comuni facenti parte dell'Ente comunitario; spetta alla Provincia negli altri casi. La competenza della Comunità Montana, ai fini della presente legge, si estende su tutto il territorio dei Comuni di essa facenti parte, anche se trattasi di Comuni solo parzialmente classificati montani.

A modifica di quanto stabilisce l'art. 6 della legge regionale 31/8/1981 n. 54, le funzioni amministrative relative all'approvazione dei piani aziendali di sviluppo presentati dalle cooperative di cui all'art. 2 sono delegate alle Province qualunque sia l'importo degli interventi.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

(segue art. 6)

Gli organismi che chiedono gli aiuti di cui alla presente legge devono presentare le domande agli Enti delegati nel termine perentorio del 30 novembre di ogni anno.

In materia di funzioni delegate si applicano le norme di cui ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 6 della legge regionale 31/8/1981 n. 54.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

Art. 7

(Norme finali)

La presente legge costituisce l'unico testo contenente la normativa che la Regione Puglia riconosce a favore delle cooperative agricole giovanili. Ogni altra norma contenuta nella preesistente legislazione regionale, non espressamente richiamata, difforme o in contrasto, deve intendersi abrogata.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con incentivi di identica natura previsti da altre normative.

Le autorizzazioni di spesa previste dal bilancio regionale o da leggi regionali specifiche in materia di incentivazione alla cooperazione agricola giovanile sono soppresse con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 8.

Le istruzioni tecniche per l'attuazione della presente legge sono deliberate dal Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore. Le istruzioni tecniche, una volta pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono vincolanti per gli Enti delegati.

Quanto disposto nel primo comma non contrasta, in ogni caso, con eventuali priorità o preferenze, stabilite dalle leggi regionali, a favore delle cooperative agricole giovanili, purché queste ultime abbiano i requisiti di cui all'art. 2.

La Regione può, a conclusione del presente programma, nell'ambito della approvazione della propria legge finanziaria annuale e dei propri bilanci di previsione, prolungare la durata del programma in base alle esigenze e ai risultati conseguiti.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

Art. 8

(Norme finanziarie)

Per il finanziamento del programma di cui alla presente legge la Regione autorizza la spesa complessiva di 20 miliardi di lire, da ripartire annualmente in sede di adozione delle leggi approvative dei propri bilanci annuali di previsione, a partire dal 1983.

Il 50% della spesa complessiva autorizzata è vincolata per gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 4, salvo che non risultino sufficienti domande di finanziamento per la fattispecie nel corso di ciascun anno; in ogni caso, la riserva percentuale di cui al presente comma deve essere ripristinata, qualora si determini domanda, entro l'ultimo anno di durata del programma.

La Regione fa fronte alla spesa complessiva autorizzata prelevando pari somma dal Fondo per gli investimenti istituito nei bilanci di previsione della Regione a partire dal bilancio annuale 1983 e nel bilancio pluriennale 1983-85. Limitatamente alla spesa di 10 miliardi, sarà contratto uno o più mutui con il "pool" di Istituti bancari di cui alla Convenzione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 22/4/1982-n. 47-Supplemento.

I mutui di cui al precedente comma sono autorizzati ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 30/5/1977 n. 17 e successive modificazioni, e le relative somme sono portate in aumento del capitolo di bilancio corrispondente al predetto Fondo per gli investimenti.

Nei bilanci della Regione, per tutta la durata del programma, sono istituiti i seguenti capitoli alla parte spesa:

- 1) "Fondo per l'attuazione di un programma di tutela, consolidamento e sviluppo della cooperazione agricola giovanile"
- 2) "Fondo per la concessione di garanzie fideiussorie a favore delle cooperative agricole giovanili".

La spesa complessiva autorizzata ai sensi della presente legge è comprensiva di una aliquota pari al 2% a favore degli Enti delegati per le spese connesse all'esercizio della delega.

Per l'anno 1983, in termini di competenza e cassa, è autorizzata una spesa pari a lire 5 miliardi sul capitolo di cui al punto 1) del quinto comma del pre-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

(segue art. 8)

sente articolo e di lire 1 miliardo sul capitolo di cui al punto 2) del predetto comma. Le somme corrispondenti necessarie sono prelevate in diminuzione del capitolo di bilancio di cui al Fondo per gli investimenti citato.

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione della Regione al fine di sopprimere le autorizzazioni di spesa disposte su capitoli riguardanti l'incentivazione della cooperazione agricola giovanile e di portarle in aumento del capitolo corrispondente al citato Fondo per gli investimenti.

Le somme che gli Enti delegati destinano, ai sensi del secondo comma dell'art. 6, agli interventi in conto capitale sono trasferite a cura della Giunta regionale ai bilanci degli Enti in appositi capitoli.

Le somme che gli Enti destinano, ai sensi del predetto comma, al concorso negli interessi, restano nel bilancio regionale e nella cassa della Regione. Gli Enti deliberano la concessione del concorso negli interessi disponendone l'imputazione a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio regionale. Sulla base dei predetti provvedimenti di concessione e dell'avvenuta stipulazione dei mutui a tasso agevolato la Regione provvede alla materiale liquidazione e pagamento dei contributi ai beneficiari.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.**

Art. 9
(Norma transitoria)

Limitatamente all'anno 1982, in deroga a quanto stabilito nel penultimo comma dell'art. 6, le domande devono essere presentate nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta fermo il termine perentorio del 30 novembre 1982 per la presentazione delle domande a valere sui finanziamenti dell'anno successivo.

Limitatamente all'anno 1983, su domanda da presentare nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono beneficiare degli aiuti in conto capitale di cui all'art. 4 anche le cooperative agricole giovanili che hanno contratto mutui fino a trenta anni ai sensi della legge regionale 24/7/1978 n. 34 e successive modificazioni. In questo caso l'aiuto è utilizzato a scomputo delle restanti rate di ammortamento.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione IV Commissione Cons.
14-1-83